

Regolamento

per la riscossione diretta della tassa di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Oristano

(Approvato dal Consiglio in data 19.04.2006 – Assemblea Generale Ordinaria del 27.04.2006)

Considerato

- che con delibera di Consiglio del 16 Giugno 1992 l'Ordine degli Ingegneri di Oristano ha deciso di passare alla riscossione diretta della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all'Albo, nell'intento di risparmiare le spese di esazione per le esattorie e per avere degli incassi più rapidi e tempestivi con notevoli risparmi di interessi bancari;
- che la gestione delle morosità si traduce in un aggravio delle spese dell'Ordine;

Si delibera quanto segue:

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine deve provvedere alla stesura del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno.

Le quote annuali di iscrizione, devono essere fissate dal Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera, nello stesso termine previsto per la stesura del bilancio dell'anno in corso.

L'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio dell'anno in corso deve tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 2

Le quote annuali di iscrizione, determinate ai sensi dell'Art. 1, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

I versamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) Versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine dove verrà rilasciata regolare ricevuta;
- b) Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine n° 1253/34, presso la Banca di Roma, agenzia di Oristano, ABI: 03002, CAB 17400, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento.
- c) Versamento con bollettino di conto corrente postale sul conto postale dell'Ordine n. 15608094, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento..

Art. 3

Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'Art. 2 ed entro il 31 agosto dello stesso anno, comporterà una maggiorazione pari ad Euro 25,00 a titolo di recupero delle più rilevanti spese di segreteria.

Art. 4

Il mancato pagamento della quota di iscrizione di cui all'Art. 1 o della maggiorazione di cui all'Art. 3, se dovuta, corrispondono al rifiuto del pagamento del contributo annuale di cui all'art. 37 comma 4 del RD 23/10/1925 n° 2537 e successive modificazioni ed integrazioni, e comporterà l'automatica attivazione del procedimento disciplinare, in base all'art. 50 dello stesso decreto.

Art. 5

Il procedimento disciplinare sopra citato, può prevedere la sospensione dall'esercizio professionale, dopo aver esperito la procedura in base all'art. 43 e seguenti del Regolamento per la Professione di Ingegnere.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio, una volta che l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che, ove del caso, per quanto indicato all'Art. 3 del presente regolamento.

Art. 6

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli verranno sospesi i servizi dell'Ordine in ottemperanza della delibera del Consiglio dell'Ordine del 19.10.2002.